



COMUNE di PELLEZZANO

Provincia di Salerno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 42 del 04/06/2020

IL SINDACO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19:
- ORDINANZA N. 13 del 13.3.2020 e relative proroghe - ADEGUAMENTO.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.03.2020 ed, in particolare, l'art. 1 comma 6 del DPCM 11.03.2020 che dispone "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*".

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ("Coronavirus") ed, in particolare: Ordinanza n.7 del 06/03/2020, Ordinanza n. 8 del 08/03/2020, Ordinanza n. 9 del 09/03/2020, Ordinanza n. 10 del 10/03/2020, Ordinanza n. 11 del 10/03/2020, Ordinanza n. 13 del 12/03/2020;

Vista la direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 recante "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

Vista la nota del Segretario Generale prot. N. 3780 del 12 marzo 2020 in merito a quanto sopra e gli ulteriori atti interni;

Vista la propria Ordinanza n. 13 del 13.3.2020 ad oggetto "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DA PARTE DEI DIPENDENTI COMUNALI - DISPOSIZIONI DI SERVIZIO" come da ultimo prorogata con Ordinanza n. 33 del 30.04.2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 ed i relativi allegati;

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) ed, in particolare, l'art. 263 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile il quale così dispone: "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance"*

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare i precedenti provvedimenti con la progressiva ulteriore riapertura degli uffici comunali in coerenza con le disposizioni sopra citate ed, in ogni caso, salvaguardando le soluzioni organizzative che privilegiano le soluzioni digitali e/o l'accesso dell'utenza per appuntamento o con modalità tali da assicurare il distanziamento prescritto dalla normativa in materia di emergenza epidemiologica;

Dato atto, inoltre, della necessità di garantire che la ripresa della prestazione lavorativa in presenza avvenga secondo modalità tali da garantire la sicurezza dei lavoratori e, pertanto, coerenti con le esigenze di distanziamento e di adozione dei dispositivi di sicurezza prescritti di volta in volta dalle norme vigenti e fino al perdurare dello stato di emergenza;

Considerato che si rende necessario integrare le precedenti ordinanze emanate in merito a quanto sopra;

DISPONE

Con decorrenza dall'adozione della presente:

- gli uffici comunali assicurano che tutte le attività dell'Ente si svolgano, con priorità, in presenza secondo modalità tali da garantire la sicurezza dei lavoratori e, pertanto, coerenti con le esigenze di distanziamento e ricorrendo, laddove necessario sulla base della valutazione dei responsabili di Area e di ufficio competenti, anche a forme di flessibilità/turnazioni per ridurre la contemporanea presenza di più dipendenti in locali che non assicurino tale distanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 263 del D.L. 34/2020;

- l'attività lavorativa in presenza avverrà adottando i dispositivi di sicurezza prescritti di volta in volta dalle norme vigenti e fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica;

- laddove sia possibile l'espletamento di talune fasi di attività con soluzioni digitali e/o da remoto, sulla base della valutazione dei Responsabili di Area e di ufficio competenti e previa opportuna disposizione in merito, anche in armonia con il principio di flessibilità organizzativa di cui al sopra citato art. 263 D.L. 34/2020, gli uffici potranno continuare ad operare in modalità agile ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 87;

- gli uffici assicurano che l'accesso dell'utenza avvenga, prioritariamente in forma programmata e/o anche attraverso soluzioni digitali;

- in ogni caso, l'accesso dell'utenza dovrà essere organizzato, sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, secondo modalità che consentano l'osservanza delle misure vigenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica ed in particolare, delle misure di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 (paragrafo "UFFICI APERTI AL PUBBLICO") cui si rinvia integralmente;

- sono ripristinati entrambi i rientri pomeridiani nei giorni di lunedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30 con accesso dell'utenza secondo le modalità di cui sopra.

Il presente provvedimento ha vigenza dalla sua pubblicazione e potrà essere revocato, adeguato o integrato sulla base dei successivi provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente atto:

- è pubblicata all'albo pretorio on-line

- trasmessa: alla Regione Campania, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è, altresì, inviata al segretario Generale, nonché ai Responsabili di Area i quali, per i seguiti di competenza, impartiranno le opportune direttive al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.



IL SINDACO
Dott. Francesco Morra